

SPOLETO			PROTOCOLLO
			11

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE DEGLI AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SOTTO SOGLIA COMUNITARIA

1. Principi ed oggetto

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 49 (recante il principio di rotazione degli affidamenti) del decreto legislativo 31/03/2023, n. 36 (in seguito "Codice"), disciplina l'applicazione del principio di rotazione negli affidamenti diretti e nelle procedure negoziate di servizi, forniture e lavori di cui all'articolo 50 comma 1 del Codice, di importo inferiore alla soglia comunitaria.

2. Rotazione degli affidamenti

1. Nell'individuare gli operatori economici cui affidare direttamente forniture, servizi o lavori ai sensi dell'articolo 50, comma 1 lett. a) e b) del Codice o da invitare alle procedure negoziate di cui alle successive lett. c) e d) ed e) del medesimo comma 1, il Responsabile del Progetto applica il principio di rotazione secondo le modalità specificate di seguito.

2. In attuazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto o di una concessione al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti (quello immediatamente precedente e quello da affidare o aggiudicare) abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore di servizi o nello stesso settore merceologico o nella stessa categoria di opere e nella stessa fascia di importo di cui al successivo articolo 4.

3. Settori merceologici - categorie di lavori - settori di servizi

1. Il principio di rotazione degli affidamenti si applica alle procedure rientranti nello stesso settore merceologico o nella stessa categoria di opere/lavori.

2. Ai fini dell'individuazione dei "settori merceologici" e dei "settori di servizi" si può fare riferimento a quelli del vocabolario CPV ("Common Procurement Vocabulary", consiste in un sistema unico europeo di classificazione delle attività utilizzato per descrivere l'oggetto dei contratti da affidare), consultabile sul sito del SIMAP (sistema informativo per gli appalti pubblici, accessibile al link: https://simap.ted.europa.eu/it_IT/web/simap/cpv).

3. Ai fini dell'individuazione della "categoria di lavori o opere" si può fare riferimento alle categorie SOA di cui alla Tabella A dell'allegato II.12 al Codice.

4 Nel caso di affidamenti di lavori, servizi e forniture complesse, l'inquadramento nel settore o categorie verrà fatto con riferimento alla prestazione prevalente o alla categoria prevalente.

4. Fasce di importo

1. Salva l'ipotesi di proroga tecnica, in attuazione all'articolo 49 comma 3 del Codice, di seguito viene definita la ripartizione degli affidamenti in fasce in base al valore economico. Il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 5.

Appalti di Servizi e forniture

- a) affidamenti di importo da € 5.000,00 fino ad € 9.999,99
- b) affidamenti di importo da € 10.000,00 fino ad € 19.999,99
- c) affidamenti di importo da € 20.000,00 fino ad € 39.999,99
- d) affidamenti di importo da € 40.000,00 fino ad € 79.999,99
- e) affidamenti di importo da € 80.000,00 fino ad € 139.999,99
- f) affidamenti di importo da € 140.000,00 fino alla soglia comunitaria

Appalti e Concessioni di Lavori

- a) affidamenti di importo da € 5.000,00 fino ad € 9.999,99
- b) affidamenti di importo da € 10.000,00 fino ad € 19.999,99
- c) affidamenti di importo da € 20.000,00 fino ad € 39.999,99
- d) affidamenti di importo da € 40.000,00 fino ad € 79.999,99
- e) affidamenti di importo da € 80.000,00 fino ad € 149.999,99
- f) affidamenti di importo da € 150.000,00 fino al valore della classifica I SOA, (incrementata del 20% ai sensi dell'art. 2, comma 2 dell'Allegato II.12 del Codice);
- g) per le fasce successive si fa riferimento ai valori delle classifiche SOA, incrementati del 20% ai sensi dell'art. 2, comma 2 dell'Allegato II.12 del Codice, con il limite della soglia comunitaria.

5. Deroghe al criterio di rotazione

1. Il principio della rotazione non si applica:

- a) agli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro (articolo 49, comma 6 del Codice);
- b) in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto (articolo 49, comma 4 del Codice);
- c) alle procedure negoziate di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e) del Codice, nel caso in cui vengano invitati tutti gli operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti, che hanno manifestato interesse in risposta al relativo avviso pubblico di indagine di mercato (articolo 49, comma 5 del Codice).

2. Per l'affidamento dei “servizi alla persona” di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d) del Codice, in casi motivati, il principio di rotazione può essere derogato in nome della garanzia della continuità del servizio (articolo 128 commi 3 ed 8 del Codice e “Relazione illustrativa al d.lgs. 36/2023”). Sono considerati “servizi alla persona” quelli individuati dall'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014.

6. Norma di chiusura

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rimanda alla normativa in vigore.

2. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione del medesimo.

Spoletto, 24 giugno 2024

L'Amministratore Unico